

Cass., civ. sez. II, del 11 marzo 2019, n. 6906

1.1.a) Il primo ed il terzo motivo che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente sono infondati.

Questa S.C. ha avuto, più volte, occasione di affermare che le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi (cfr. sent. Cass. 23754 del 2018, Cass. 2319 del 2011, Cass. n. 1151 del 2003). Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz'altro illecito, mentre l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 cod. civ..

La sentenza impugnata, ha, correttamente, seguito tali principi avendo specificato che "(...) alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione, non è applicabile la legge 26/10/1995. n. 447, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd verticali fra privati e PA, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete.

Nei rapporti fra privati, infatti, la disciplina delle immissioni moleste in alieno va rinvenuta nell' art. 844 cc, alla stregua delle cui disposizioni, quand' anche dette immissioni non superino i limiti basati dalle norme d' interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolarità della situazione concreta (...)" E, correttamente la Corte territoriale ha avuto modo di specificare, come per altro, afferma la dottrina prevalente, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 844 cod. civ. impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel temperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso.

1.2.= Va qui evidenziato che la Corte distrettuale valorizzando le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata è pervenuta alla conclusione che i lamentati rumori provenienti dai locali gestiti dalla società Coccia Sesto superassero i limiti della normale tollerabilità. Trattasi, come è evidente, di una valutazione di merito, razionalmente accettabile, e come tale non soggetta ad un sindacato di legittimità.

1.3.= Sotto altro aspetto, va qui osservato che la violazione delle norme che regolano l'esercizio dell'ius edificandi, non priva il proprietario di un fabbricato del diritto di avvalersi della tutela apprestata dall'ordinamento a difesa della stessa, ovvero, del diritto a chiedere la cessazione di rumori provenienti dal fondo altrui che superano la normale tollerabilità. Senza considerare che nel caso in esame l'art. 8, comma 3, della legge n. 477 del 1995 non è applicabile, al caso in esame, avendo la Corte distrettuale accertato che i motori disturbanti servono quasi totalmente a soddisfare le necessità dello stabilimento anziché quelle del punto vendita e lo stabilimento non rientra tra le categorie di immobili indicati dall'art. 8 richiamato.

1.f.2.= Quanto al quantum del danno va qui precisato che l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in "re ipsa", l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cod. civ., e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (Cass. n. 5844/07; n. 20668/10).

Trattandosi di danno non patrimoniale, il giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno. Come ha avuto modo di specificare il tribunale (pag. 11 sentenza impugnata) condiviso dalla Corte distrettuale "(...) può essere accolta la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. in quanto le immissioni rumorose prodotte dalla convenuta hanno pregiudicato gli attori nella facoltà di godimento dei loro immobili e, comunque, hanno arrecato disturbo al loro riposo e alle loro occupazioni. Tale danno può essere fissato in forma equitativa in C. 7.500,00 per ciascun attore considerato anche il lungo lasso di tempo in cui le immissioni rumorose sono state prodotte (...)".